

DEXELANCE

PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.
(già Italian Design Brands S.p.A.) in data 27 ottobre 2022

Modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. in data 13 maggio 2024

Indice

1	PREMESSA.....	2
2	DEFINIZIONI.....	2
3	DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	4
4	OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI.....	5
5	COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	6
6	INFORMAZIONI CHE CONCERNONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE L'EMITTENTE.....	7
7	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	7
8	RITARDO NELLA COMUNICAZIONE.....	11
9	ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	15
10	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CIRCA LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	18
11	SONDAGGI DI MERCATO.....	19
12	VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	20
13	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA EXDECRETO 231.....	21
14	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA.....	21
	Allegato A.....	22
	Allegato B.....	24
	Allegato C.....	27

1 PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la **Procedura**) è volta a disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Dexelance S.p.A. (già Italian Design Brands S.p.A.) (la **Società** o **Dexelance** o l'**Emittente**) in virtù della quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
- 1.2 La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto:
- dall'art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il **Testo Unico della Finanza** o **TUF**);
 - dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento Market Abuse**);
 - dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210**);
 - dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055**);
 - “*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*” pubblicati dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale;
 - Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le **Linee Guida**).
- 1.3 La Società riconosce il valore implicito nei principi di efficienza e trasparenza del mercato.
- 1.4 La Società comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.
- 1.5 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 1.6 La Procedura rappresenta uno *standard* di riferimento per tutte le Controllate (come *infra* definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione all'interno delle singole società, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Procedura e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2 DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della Procedura, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- 2.1 **Amministratore Delegato:** l'amministratore o gli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.
- 2.2 **Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
- 2.3 **Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
- 2.4 **Controllate:** le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. e dell'art. 93 TUF.
- 2.5 **Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ovvero Elenco Insider:** elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate istituito dalla Società in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento *Market Abuse* e alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210.
- 2.6 **Gruppo:** la Società e le sue Controllate
- 2.7 **Informazione Privilegiata:** ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento *Market Abuse*, un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

– un'informazione è di "*carattere preciso*" se:

- (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

– per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari*" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

- 2.8 **Informazione Rilevante:** ogni informazione relativa a eventi o circostanze che riguardano, direttamente o indirettamente, la Società (e/o le sue controllate) ovvero gli Strumenti Finanziari dalla stessa emessi e che, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possono in un secondo momento divenire Informazioni Privilegiate.

- 2.9 **Referente Informativo:** la funzione Investor Relations della Società ovvero il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a norma della presente Procedura.
- 2.10 **Registro Informazioni Rilevanti:** il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti, che è stato istituito dalla Società nella prospettiva di un migliore monitoraggio dell'informazione societaria anche al fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.
- 2.11 **Soggetti Rilevanti:** indica:
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
 - (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta direzione della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e/o del Gruppo;
 - (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata;
 - (d) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;
 - (e) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
 - (f) qualunque altro soggetto che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

- 2.12 **Strumenti Finanziari:** gli "strumenti finanziari" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, emessi dalla Società ed ammessi alla negoziazione – ovvero per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione - su di un mercato regolamentato.

3 DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 3.1 La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, le modalità di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'Elenco Insider e del Informazioni Rilevanti.

4 OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI

4.1 I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, sono tenuti a:

- (a) mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate e Informazioni Rilevanti di cui siano a conoscenza;
- (b) trattare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;
- (c) informare tempestivamente le funzioni competenti in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della Procedura.

4.2 E' altresì fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di:

- (a) acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini quando l'ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate;
- (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni *sub* (a);
- (c) comunicare a terzi Informazioni Privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; in particolare è fatto assoluto divieto ai Soggetti Rilevanti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Controllate, non ancora comunicate al mercato a norma della presente Procedura.

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera (b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

Le medesime condotte sopra indicate dovranno essere osservate da ciascun Soggetto Rilevante anche con riferimento ad ogni Informazione Rilevante in proprio possesso.

4.3 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dal successivo Articolo 7.2.

4.4 La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

5 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

5.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità alla presente Procedura - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

5.2 Amministratore Delegato

5.2.1 L'Amministratore Delegato:

- (a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne;
- (b) impartisce disposizioni al Referente Informativo per la corretta applicazione della Procedura;
- (c) monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti;
- (d) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

5.2.2 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate o di Informazioni Rilevanti deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, o da diverso soggetto da esso incaricato.

5.3 Referente Informativo

5.3.1 Il Referente Informativo:

- (a) assiste, con il supporto delle strutture interne della Società, l'Amministratore Delegato nel corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;
- (b) provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti e alla definizione dei criteri per la loro individuazione;
- (c) cura la corretta gestione del Registro Informazioni Rilevanti (se tale compito non è attribuito ad altro soggetto da parte del Consiglio di Amministrazione);
- (d) monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- (e) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

5.4 Società Controllate

5.4.1 Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato e il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'informazione Rilevante

e/o un'informazione Privilegiata. La valutazione in merito al carattere privilegiato di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato ovvero - su richiesta di quest'ultimo - del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 7.1.3.

6 INFORMAZIONI CHE CONCERNONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE L'EMITTENTE

- 6.1.1 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, secondo le modalità previste dal successivo Articolo 7.2, l'informazione Privilegiata che riguardi direttamente detta Società.
- 6.1.2 Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni alla Società (cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida).
- 6.1.3 Le Linee Guida forniscono (i) un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente ed (ii) esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente; tali elenchi sono entrambi riprodotti nell'Allegato A alla presente Procedura, a cui si rinvia.
- 6.1.4 Le medesime Linee Guida chiariscono altresì che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Riservate (come definite al successivo paragrafo 10.1) che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'Emittente assumano, viceversa, tale natura; le Linee Guida forniscono altresì alcuni esempi che sono riprodotti nell'Allegato A alla presente Procedura, a cui si rinvia.

7 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

- 7.1.1 I responsabili degli uffici della Società e delle Controllate che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società e/o delle Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunicano senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.
- 7.1.2 Il Referente Informativo, qualora, anche in virtù delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 7.1.1, ritenga di essere in possesso di un'informazione Privilegiata, deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato.
- 7.1.3 L'Amministratore Delegato, ovvero - su richiesta di quest'ultimo - il Consiglio di Amministrazione:
- (a) valuta, con il supporto del Referente Informativo e delle strutture interne della Società, se tale informazione possa effettivamente qualificarsi come Informazione Privilegiata;

- (b) stabilisce se procedere ad effettuare una comunicazione al mercato, ovvero se ritardare tale comunicazione, in conformità alle disposizioni della disciplina applicabile e con il supporto del Referente Informativo.

7.1.4 Quando viene individuata l'esistenza di una Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato ne informa il Referente Informativo ovvero il diverso soggetto responsabile per la tenuta dell'Elenco Insider, affinché provveda agli adempimenti previsti ai sensi dell'Articolo 9, e formalizza questa decisione e registra su uno strumento informativo:

- (a) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata
- (b) data e ora in cui la Società ha deciso in merito;
- (c) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

7.2 Diffusioni al pubblico di Informazioni Privilegiate

7.2.1 La Società - qualora non sia fatto ricorso al ritardo ai sensi dell'Articolo 8 della presente Procedura ovvero, in caso di precedente ricorso al ritardo, siano venute meno le condizioni che avevano consentito tale ricorso:

- (a) tramite il Referente Informativo, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
- (b) garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido ed una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
- (c) pubblica e conserva sul proprio sito *internet*, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.

7.2.2 La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

7.2.3 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dalla Società, secondo quanto *infra* previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

7.2.4 La funzione "Investor Relations" elabora la bozza del comunicato condividendolo, se del caso, con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, in modo da consentire alle stesse, per le rispettive aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione del comunicato medesimo.

7.2.5 Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposto e approvato dall'Amministratore Delegato e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di

natura contabile, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il **Dirigente Preposto**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del TUF.

7.2.6 Come precisato nelle Linee Guida (cfr. Paragrafo 7.1 delle Linee Guida):

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle *Regulated Information* (lo **SDIR**)¹;
- (b) allo scopo di consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che Informazioni Privilegiate di particolare rilievo siano diffuse al pubblico mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole del mercato.

7.2.7 La funzione "Investor Relations" immette il comunicato nel circuito SDIR, attraverso il quale è trasmesso alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e alle agenzie di stampa collegate al sistema².

7.2.8 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

7.2.9 Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema SDIR la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.³.

¹ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. Paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

² Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 "Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante; nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."

³ Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevedono che, in tali casi, il comunicato vada trasmesso a uno dei seguenti numeri di fax: 02/8646.4242; 02/7200.4666.

- 7.2.10 Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information*.
- 7.2.11 La funzione "Investor Relations" si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito *internet* della Società garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in modo facilmente identificabile nella sezione "Investors" del sito *internet*; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo Articolo 11, ove applicabili.
- 7.2.12 In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire quanto prima.
- 7.2.13 Quanto previsto dal paragrafo 7.2.12 che precede trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.
- 7.2.14 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.
- 7.3 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali**
- 7.3.1 La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci della Società determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui al paragrafo 7.2.
- 7.3.2 Nel caso in cui la Società o altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la funzione "Investor Relations" della Società provvede a:
- (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
 - (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato, attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
 - (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 7.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati (cfr. Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida).
- 7.3.3 Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal paragrafo 7.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (cfr. Paragrafi 7.9.1 e 6.5.5. delle Linee Guida).

- 7.3.4 Nel caso in cui la Società partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, la Società comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata (cfr. Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida).

8 RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

8.1 Condizioni per il ritardo

- 8.1.1 Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento *Market Abuse*, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):
- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

8.2 Procedura per l'attivazione del ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

- 8.2.1 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato ovvero del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, ai sensi dell'Articolo 7.1.3 che precede.
- 8.2.2 A tal fine l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e compila l'apposito modulo, avvalendosi a tal fine anche del Referente Informativo, predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato B** alla presente Procedura.
- 8.2.3 Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato.

8.2.4 Per il Ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata la Società utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, di seguito riportate:

- (a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle Condizioni per il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

8.2.5 L'Amministratore Delegato – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 sopra indicate – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'Articolo 11 della Procedura.

8.2.6 La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè

soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

8.3 Comportamento della Società durante il Ritardo

- 8.3.1 Durante il ritardo, l'Amministratore Delegato monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi del paragrafo 8.2, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e la riservatezza e circolazione dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.
- 8.3.2 L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo (cfr. Paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida).
- 8.3.3 Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'Articolo 7 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 8.4.
- 8.3.4 La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, Regolamento *Market Abuse*).
- 8.3.5 Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento *Market Abuse* (il **Programma di Buy Back**), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento *Market Abuse* (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)⁴, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento *Market Abuse* (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).
- 8.3.6 Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 Regolamento *Market Abuse*, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutati mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

⁴ Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

8.3.7 Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

8.4 Notifica del ritardo

8.4.1 Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente Articolo 8, l'Amministratore Delegato (ovvero il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso), immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all'Autorità competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'**Allegato B** via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it⁵.

8.4.2 Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- (a) identità della Società: ragione sociale completa;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

8.4.3 Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 114, comma 3, TUF, in combinato disposto con l'articolo 4, par. 4, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita all'Autorità Competente su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui al paragrafo 8.4.1 che precede, il modulo di cui all'**Allegato B** completo anche di tali informazioni.

8.4.4 La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (cfr. Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida).

⁵ E' necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

9 ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1 Norme generali

- 9.1.1 La Società istituisce e tiene costantemente aggiornati un Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (Elenco Insider), tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.
- 9.1.2 L'Elenco Insider è istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento *Market Abuse* e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210.

9.2 Elenco Insider

- 9.2.1 Il Referente Informativo (ovvero il diverso soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione) (il **Responsabile dell'Elenco Insider**), avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere nell'Elenco Insider tutti coloro che, su base regolare od occasionale, hanno accesso a Informazioni Privilegiate e tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono a nome o per conto della stessa abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito).

La Società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'istituzione e la tenuta dell'Elenco Insider. In particolare, la Società potrà avvalersi di un soggetto esterno per la gestione di tutti gli aspetti legati alla gestione del Registro Insider, alla relativa tenuta ed aggiornamento nonché alle comunicazioni relative alle tematiche oggetto della Procedura

- 9.2.2 L'Elenco Insider è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, e indica la data di redazione del medesimo. Una nuova sezione all'Elenco Insider deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata.
- 9.2.3 Fermo restando quanto sopra, la Società ha aggiunto all'Elenco Insider una sezione supplementare, detta sezione degli accessi permanenti – di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica Informazione Privilegiata – in cui sono riportati i dati delle persone che, per la funzione che svolgono o posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle altre sezioni.
- 9.2.4 Ciascuna sezione dell'Elenco Insider deve riportare almeno le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate, nonché le ulteriori informazioni di cui al Modello 1 e al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210 riportati nell'**Allegato C** alla presente Procedura.
- 9.2.5 L'Elenco Insider deve essere tenuto con modalità elettroniche che garantiscano:
- (a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'Elenco Insider sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;

- (b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Elenco Insider;
- (c) la possibilità di accesso e reperimento delle versioni precedenti dell'Elenco Insider.

- 9.2.6 L'Elenco Insider deve essere aggiornato tempestivamente quando: (i) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'Elenco Insider; (ii) una nuova persona deve essere iscritta nell'Elenco Insider in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate; (iii) una persona iscritta nell'Elenco Insider non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 9.2.7 Il Responsabile dell'Elenco Insider provvede a far compilare l'Elenco Insider sulla base delle informazioni di propria conoscenza ovvero ricevute per e-mail dall'Amministratore Delegato o dai responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte. Egli può in ogni momento interpellare le varie direzioni/funzioni della Società per verificare la correttezza dei dati in proprio possesso.
- 9.2.8 In particolare, il Responsabile dell'Elenco Insider riceve dai suddetti soggetti i dati relativi all'iscrizione, all'aggiornamento ed alla terminazione dell'iscrizione dall'Elenco Insider delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 9.2.9 Subito dopo l'iscrizione di una persona nell'Elenco Insider, il Responsabile dell'Elenco Insider provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nell'Elenco Insider; (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e (iii) alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
- 9.2.10 Il Responsabile dell'Elenco Insider rende, altresì, noti alle persone iscritte nell'Elenco Insider anche gli eventuali aggiornamenti che le riguardano e l'eventuale loro cancellazione dall'Elenco Insider, con comunicazione conforme in forma scritta.
- 9.2.11 I dati delle persone iscritte nell'Elenco Insider devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 9.2.12 La Società trasmette⁶ l'Elenco Insider all'autorità competente non appena possibile dietro richiesta di quest'ultima.
- 9.2.13 Le disposizioni sopra indicate trovano applicazione con riguardo alle Informazioni Privilegiate, anche qualora la Società abbia deciso di non fare ricorso al ritardo e stia provvedendo alla comunicazione al pubblico ai sensi del paragrafo 7.2.

9.3 Accesso all'Elenco Insider

- 9.3.1 Fermi restando i poteri delle autorità competenti, l'accesso all'Elenco Insider è riservato:
- (a) al Referente Informativo e alle eventuali persone da questi incaricate per la gestione dell'Elenco Insider;

⁶ Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di richiesta della Consob.

- (b) all'Amministratore Delegato, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della Procedura, avvalendosi, se del caso, delle competenti strutture aziendali.

9.4 Riservatezza delle informazioni contenute nell'Elenco Insider

- 9.4.1 I dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco Insider saranno acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

10 ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI

10.1 Norme generali

- 10.1.1 La Società ha istituito un Registro Informazioni Rilevanti al fine di monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, che è curato ed aggiornato a cura del Referente Informativo ovvero da altro soggetto specificamente individuato per tale ruolo dal Consiglio di Amministrazione ("**Responsabile Registro Informazioni Rilevanti**").
- 10.1.2 Nel Registro Informazioni Rilevanti sono indicate per ciascuna specifica Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa.
- 10.1.3 La Società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'istituzione e la tenuta del Registro Informazioni Rilevanti, sotto la propria responsabilità. In particolare, la Società potrà avvalersi di un soggetto esterno per la gestione di tutti gli aspetti legati alla gestione del Registro Informazioni Rilevanti, alla relativa tenuta ed aggiornamento nonché alle comunicazioni relative alle tematiche oggetto della Procedura.
- 10.1.4 Ciascun responsabile della funzione aziendale responsabile dell'attività svolta rispetto all'evento/vicenda a cui l'Informazione Rilevante si riferisce spetta:
 - (a) l'identificazione della Informazione Rilevante;
 - (b) l'individuazione delle persone che sono in possesso di Informazioni Rilevanti in relazione a ciascuna posizione aperta.
 - (c) la notifica al Responsabile Registro Informazioni Rilevanti delle informazioni sopra indicate nonché l'aggiornamento in merito ad ogni successiva evoluzione.
- 10.1.5 Il Responsabile Registro Informazioni Rilevanti provvede a far compilare il Registro Informazioni Rilevanti sulla base delle informazioni ricevute e/o di propria conoscenza. Egli può in ogni momento interpellare le varie direzioni/funzioni della Società per verificare la correttezza dei dati in proprio possesso.
- 10.1.6 Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro Informazioni Rilevanti il Responsabile Registro Informazioni Rilevanti ne informa per iscritto la stessa persona, rammentandogli gli obblighi di confidenzialità prescritti ai sensi della presente Procedura. Il Responsabile Registro Informazioni Rilevanti rende, altresì, noti alle persone iscritte nel Registro Informazioni Rilevanti anche gli eventuali aggiornamenti che le riguardano e l'eventuale loro cancellazione, con comunicazione conforme in forma scritta.

- 10.1.7 Il Referente Informativo informa prontamente l'Amministratore Delegato ai sensi del precedente paragrafo 7.1.2 qualora ritenga che una Informazione Rilevante comunicatagli ovvero di cui abbia comunque notizia possa essere divenuta qualificabile come Informazione Privilegiata.
- 10.1.8 I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro Informazioni Rilevanti saranno acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CIRCA LE INFORMAZIONI RISERVATE

11.1 Informazione Riservata

- 11.1.1 Ai fini della presente Procedura, per "*informazione riservata*" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda la Società e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata (inclusa ogni specifica Informazione Rilevante), acquisita dai Soggetti Rilevanti nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l'**"Informazione Riservata"**).

11.2 Obblighi di riservatezza

- 11.2.1 La Società limita e controlla l'accesso alle Informazioni Riservate assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti (cfr. Paragrafo 3.4.1. delle Linee Guida).
- 11.2.2 I Soggetti Rilevanti in possesso di un'Informazione Riservata sono tenuti a:
- (a) mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - (c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza;
 - (d) rispettare scrupolosamente la presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.
- 11.2.3 Ciascun Soggetto Rilevante è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Soggetto Rilevante, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Rilevante debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

- 11.2.4 Ogni rapporto da parte del Soggetto Rilevante con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione "Investor Relations", la quale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.
- 11.2.5 Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui all'Articolo 11.2 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dal paragrafo 7.2 della Procedura.

12 SONDAGGI DI MERCATO

- 12.1.1 Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5, del Regolamento Market Abuse, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), il soggetto che effettua il sondaggio, prima di procedere allo stesso:
- (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
 - (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
 - (c) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
 - (d) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente;
 - (e) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
 - (f) conserva tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
 - (g) conserva le registrazioni relative al sondaggio per 5 (*cinque*) anni.

- 12.1.2 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate, in base alla valutazione del soggetto che le ha comunicate, quest'ultimo, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.
- 12.1.3 La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

13 VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 13.1 L'abuso e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, nonché la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione amministrativa e penale nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. n. 231/2001.
- 13.2 La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e/o dal Gruppo.
- 13.3 In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 13.4 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori), la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare, per i soggetti tenuti alla sua applicazione, illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.
- 13.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

14 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO 231

- 14.1 Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente Procedura sono tenute ad assicurare l'invio all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.
- 14.2 L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere controlli sull'effettiva applicazione della presente Procedura, richiedendo la documentazione necessaria alle funzioni coinvolte.

15 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA

- 15.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 15.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allegato A

Elenco, esemplificativo e non esaustivo dei tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente e esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente.

A. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero direttamente interessare un emittente.

Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del *management*
- piani di incentivazione del *management*
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e *accelerated book-building*
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- acquisto o vendita di *asset*
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati

- modifica dei piani di investimento
- *policy* di distribuzione di dividendi

B. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di *rating*
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

C. Esempificazione non esaustiva di informazioni riguardanti indirettamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura.

Nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Qualora il *consensus* degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

Ove il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

Allegato B

NOTIFICA DEL RITARDO

**(AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 ED IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055)**

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO ⁷		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata ⁸		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [<i>indicare Nome del sistema SDIR</i>]		

⁷ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata

⁸ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
4 IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata		
b)	data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata		
6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Posizione</i>	
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Posizione</i>	
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Posizione</i>	
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Posizione</i>	

7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO ⁹
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.

Luogo e data _____ , _____

Firma

⁹ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

Allegato C

MODELLO 1 E MODELLO 2 DELL'ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1210

Modello 1

Formato dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata :

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg; hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg; hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa-mm-gg]	[numeri (senza spazi)]	[testo]

Modello 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]